NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

OBBLIGHI CONTABILI	IMPOSTE SUL REDDITO	IVA e altre imposte indirette
SOSTITUTI D'IMPOSTA	CONTRIBUTI E LAVORO	OBBLIGHI DICHIARATIVI

DICEMBRE

ATTENZIONE! MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA. COLORO CHE RITENGONO DOVERNE RICALCOLARE L'IMPORTO, RISPETTO AL DATO DI RIFERIMENTO 2022, SONO PREGATI DI CONTATTARE LO STUDIO CON CONGRUO ANTICIPO, TENENDO CONTO DELLE FESTIVITA'.

Venerdì, 1 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Locatore/locatario	**Imposta di registro**	Termine per: - registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.11.2023; pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. - L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
Imprese di autotrasporto merci per conto terzi	**Agevolazioni**	Termine iniziale, in relazione al terzo periodo di incentivazione, per presentare le domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa. L'istanza deve essere presentata entro le ore 16:00 del 15.1.2024 e rileva l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie. Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC.

Sabato, 2 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro	**Lavoratori extracomunitari**	Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2023 relativi ai lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM 27.9.2023). In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 2.12.2023, fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2023. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: - 136.000 unità per l'anno 2023; - 151.000 unità per l'anno 2024; - 165.000 unità per l'anno 2025.

Domenica, 3 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Utilizzatori libretto di famiglia	**INPS**	Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a: - piccoli lavori domestici; - assistenza domiciliare di bambini e anziani; - insegnamento supplementare.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.
43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 4 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro	**Lavoratori extracomunitari**	Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2023 relativi agli altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 c. 3, lett. b), 4 e 5) del DPCM 27.9.2023). In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 4.12.2023, fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2023. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: - 136.000 unità per l'anno 2023; - 151.000 unità per l'anno 2024; - 165.000 unità per l'anno 2025

Martedì, 5 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Associazioni e società sportive dilettantistiche	**Imposta sugli intrattenimenti**	Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.

Mercoledì, 6 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese	**Certificazione della parità di genere** Domanda di agevolazione	Termine di inizio per la presentazione delle domane per ottenere i contributi previsti dal PNRR per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese. I contributi sono erogati sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione o sotto forma di servizi di certificazione. Possono beneficiare dei contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino specifici requisiti, tra cui: - siano Micro, Piccole o Medie; - abbiano in pianta organica almeno un dipendente; - abbiano sede legale e operativa in Italia; - siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC; - siano in regola con il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti) e con le assunzioni di disabili.

Lunedì, 11 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Società di capitali Enti non commerciali con personalità giuridica	**Adempimenti Registro Imprese**	Termine, per le imprese dotate di personalità giuridica, per comunicare al Registro delle imprese **i dati e le informazioni in relazione ai titolari effettivi**.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Martedì, 12 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Enti commerciali	**Contributo energia** **Presentazione dell'istanza**	Termine finale, entro le ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere il contributo. Possono beneficiare della misura: - gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ivi inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; - le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale trasmigrate al RUNTS; - le ONLUS. Saranno ammessi al contributo gli enti del Terzo settore che hanno subito un incremento dei costi energetici e gas naturale nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto al corrispondente dell'anno 2021 pari o superiore al 20% e saranno rimborsabili fino ad un massimo dell'80%.
Datori di lavoro	**Lavoratori extracomunitari**	Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2023 relativi ai lavoratori stagionali (art. 7 del DPCM 27.9.2023). In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 12.12.2023, fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2023. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: - 136.000 unità per l'anno 2023; - 151.000 unità per l'anno 2024; - 165.000 unità per l'anno 2025

Venerdì, 15 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	**IVA**	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
	IVA	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.
	IVA	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto la relativa fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
Soggetti con partita IVA	**Annotazione riepilogativa corrispettivi**	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Soggetti con partita IVA	**IVA** **Fatturazione differita** **Obblighi contabili**	Termine per emettere le fatture relative: - alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; - alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;- - alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;- - alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; - - alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. **Le fatture devono essere registrate nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.**

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Venerdì, 15 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA	**IVA Documento riepilogativo fatture emesse**	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: - i numeri delle fatture cui si riferisce; - l'imponibile complessivo; - l'IVA distinta per aliquota.
Enti non commerciali (diversi da A.S.D., ass.ni senza scopo di lucro e pro-loco) che determinano forfett.te il reddito ex art. 145 del TUIR ***Associazioni sportive dilettantistiche,*** *senza scopo di lucro che hanno esercitato l'opzione per il regime della* ***L. 16.12.91 n. 398***	**IRES, IRAP e IVA Obblighi contabili**	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: - nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; - nel secondo e terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati del complesso delle operazioni effettuate in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; - nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
Soggetti passivi residenti	**IVA Comunicazione delle operazioni transfrontaliere**	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i **dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi** effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: - dei dati relativi alle **operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi** da soggetti non stabiliti in Italia; - in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: - le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
Titolari di partita IVA	**IVA Ravvedimento operoso corrispettivi**	Termine, per i soggetti che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dall'1.1.2022 fino al 30.6.2023, per perfezionare il ravvedimento. Le suddette violazioni possono essere ravvedute: - anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023; - purché non ci sia l'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento. La novità consiste nel fatto che, in base alle regole ordinarie, il verbale osta al ravvedimento. In assenza di verbale, il ravvedimento avviene secondo le regole ordinarie, senza nessuna limitazione temporale.
Lavoratori	**Domanda all'INPS Indennità una tantum per i lavoratori con contratto part-time**	Termine entro il quale i lavoratori devono presentare la domanda all'INPS per richiedere l'indennità una tantum di 550 euro, riferita al 2022 (per chi non l'ha presentata e rientra nella platea per effetto della norma di interpretazione autentica ex art. 18 del DL 145/2023) e al 2023. Per il 2023, l'indennità è prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private: - titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale nell'anno 2022 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione; - che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico) ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Domenica, 17 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese	**Whistleblowing Obbligo istituzione di un canale di segnalazione interna**	In riferimento al **whistleblowing**, termine entro il quale i soggetti del settore privato di dimensioni più ridotte dovranno istituire il canale di segnalazione interna in riferimento alle segnalazioni di whistleblowing. L'obbligo riguarda i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 50 e non superiore a 249. Con il termine whistleblowing si identifica **l'attività di denuncia del dipendente di fatti illeciti scoperti nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa** ed è disciplinato dal DLgs. 10.3.2023 n. 24di attuazione della direttiva 2019/1937/UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni: - del diritto comunitario; - delle disposizioni normative nazionali.

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro Sostituti d'imposta	**IRPEF** **Imposta 17% Sostitutiva sulle rivalutazioni TFR**	Termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso. Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso: - costituito dall'1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno); - aumentato del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. La suddetta rivalutazione è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 17% versata in due rate: - acconto, entro il 16 dicembre; - saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. - L'acconto è commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente; oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell'anno in cui è dovuto l'acconto stesso.
*Sostituti d'imposta per **redditi di lavoro dipendente***	**IRPEF**	- Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
*Sostituti d'imposta per **redditi di lavoro dipendente e assimilati***	**Addizionale regionale IRPEF**	- Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
	Addizionale comunale IRPEF	- Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. - Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. - Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
Sostituti d'imposta Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. - Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro Sostituti d'imposta	**IRPEF cedolare secca sulle locazioni**	Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF e/o della cedolare secca sugli affitti trattenuta a novembre nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2020.
Datori di lavoro del settore privato	**Imposta sostitutiva IRPEF 10%**	Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Per le somme erogate nell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: - con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); - titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: - le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; - nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
Sostituti d'imposta	**Imposta Sostitutiva Mance**	Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. L'imposta è applicata: - entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; - solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente.
Sostituti d'imposta di ***redditi di capitale esclusi i dividendi***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: - del 26% sugli interessi ed altri proventi; - del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; - del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: - le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, anche se non corrisposti; - le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
*Sostituti d'imposta per **redditi di lavoro autonomo o diversi***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
*Sostituti d'imposta per **provvigioni***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.: - non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); - si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
*Sostituti d'imposta per **compensi per avviamento e contributi pubblici***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte: - del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni ed enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
*Sostituti d'imposta che corrispondono **premi e vincite***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: - 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; - 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi - altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe; - 25% in ogni altro caso.
***Condominio** che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi*	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: - effettuate nell'esercizio di impresa; - oppure qualificabili redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: - il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; - il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel pagamento dei corrispettivi	**IRPEF cedolare secca sulle locazioni**	Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove: - incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; - intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore, mentre se il conduttore paga direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
Soggetti che svolgono attività di intrattenimento continuativa	**Imposta sugli intrattenimenti**	Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente, dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.
Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	**IVA**	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di novembre. I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a: - assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, - emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: - per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; - per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;- - per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7).
Soggetti con partita IVA - Regime mensile	**IVA**	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di novembre e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
Persone fisiche rientranti nel regime dei "minimi"	**IVA**	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di novembre. Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: - prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; - acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; - acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA	**IRPEF, relative addizionali, IVA** **Ravvedimento operoso**	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 16.11.2023, con la sanzione ridotta dell'1,50%, oltre agli interessi legali. Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 16.9.2023, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. **RIFERIMENTI NORMATIVI:** *L'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall'art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l'ulteriore riduzione della sanzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell'1% per un giorno di ritardo fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all'1,4% per 14 giorni di ritardo (c.d. "ravvedimento sprint") e dell'1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni.* *Con il DM 13.12.2022, il tasso di interesse legale è stato stabilito al 5% a decorrere dall'1.1.2023.*
Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	**Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.
Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	**IMU**	Termine per il versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno. L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): - la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; - la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Con riguardo all'IMU dovuta per il 2023, quindi: - la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2022; - la seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: - fabbricati; - aree fabbricabili; - terreni agricoli. L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all'acquirente dell'immobile: - il giorno del trasferimento del possesso; - l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale. L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Enti non commerciali	**IMU**	Termine, relativo agli enti non commerciali di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per il 2023, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2022. Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 17.6.2024 (il 16.12.2023, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17.6.2024). In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: - fabbricati; - aree fabbricabili; - terreni agricoli. L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all'acquirente dell'immobile: - il giorno del trasferimento del possesso; - l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.
Datori di lavoro	**Contributi INPS**	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Datori di lavoro Sportivi	**Contributi INPS Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**	Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente. Al Fondo sono iscritti: - i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; - gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.
Committenti di prestazioni di lavoro sportivo	**Contributi INPS Gestione separata**	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche: - le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; - i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: - 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); - 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: - le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; - fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro	**Quote TFR Fondo Tesoreria**	Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro: - del settore privato; - con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cuicomputo segue regole specifiche). Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media: - annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; - dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.
Datori di lavoro agricolo	**Contributi INPS**	Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali. I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro.
Soggetti che hanno erogato compensi a ***collaboratori coordinati e continuativi***	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: - committente (2/3); - collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. **RIFERIMENTI NORMATIVI:** *Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.* *Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:* ▪ *35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;* ▪ *33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;* ▪ *24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.*
Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. **RIFERIMENTI NORMATIVI:** *Si segnala che l'art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "Jobs Act") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l'art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro*
Soggetti che hanno erogato compensi a ***lavoratori autonomi occasionali***	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Lunedì, 18 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Aziende spettacolo e sport	**Contributi INPS ex ENPALS**	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Martedì, 19 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese	**INAIL - Bando ISI 2022**	Termine entro il quale le imprese, con riferimento al Bando ISI 2022, devono inviare il modulo di domanda (modulo A) e la documentazione **a conferma e completamento** della domanda, secondo le modalità indicate dall'Avviso pubblico. L'adempimento riguarda per le domande contrassegnate dalla lettera S (collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento) o SREC (subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall'esclusione delle domande annullate per irregolare applicazione delle condizioni di bando.

Mercoledì, 20 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Titolari partita IVA	**Definizione delle pendenze tributarie**	Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. L'art. 3-bis D.L. 132/2023 (decreto Proroghe), introdotto in sede di conversione, **riapre i termini del ravvedimento speciale disciplinato dalla legge di Bilancio 2023**, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante **versamento in un'unica soluzione del dovuto entro il 20.12.2023**; è necessaria la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data. In pratica, i soggetti che entro il 30.09.2023 (termine per il versamento della prima rata o dell'intero importo, nonché per la regolarizzazione) non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, possono procedere comunque alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20.12.2023 e rimuovono le irregolarità e omissioni entro la medesima data. La norma oggetto di proroga è l'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha consentito, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento (in unica soluzione o alla prima rata); è necessaria la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle dichiarazioni validamente presentate.
Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi *Importatori*	**Contributo CONAI**	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di novembre 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: - annuale, se il valore del contributo relativo all'anno solare precedente è inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; - trimestrale, se il valore del contributo relativo all'anno solare precedente è superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Mercoledì, 20 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
		- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.
Persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale	**Canone RAI**	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, **tramite il servizio postale**, l'autocertificazione, con effetto per il 2024, riguardante: - la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; - la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore. La presentazione dell'autocertificazione: - relativa al 2024, può avvenire entro il 31.1.2024, ma può comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone; - se avviene dall'1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. Il termine del 20.12.2023 non è perentorio, ma è utile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso. **Nel caso la comunicazione sia effettuata mediante trasmissione telematica o tramite PEC, la scadenza è posticipata al 3.1.12.2023.**
Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	**IRPEF**	Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023: - sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR; di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro

Mercoledì, 27 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti che hanno Effettuato operazioni intracomunitarie	**IVA**	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di **novembre.** Gli elenchi sono trasmessi: - con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; - con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	**IVA**	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di ottobre e novembre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. *La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:* *- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;* *- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.* *In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.* *Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.*
Datori di lavoro agricolo	**Contributi ENPAIA**	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente per i dirigenti, i quadri e gli impiegati agricoli ed effettuare il versamento dei relativi contributi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Mercoledì, 27 dicembre

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA	**IVA**	**I soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività precedentemente al 1° gennaio 2023 devono versare l'acconto esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.** **L'acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore a 103,29 euro.** L'importo dell'acconto può essere effettuato utilizzando uno dei seguenti metodi: ◆ metodo storico (88% della ultima liquidazione periodica dell'anno precedente); ◆ metodo previsionale (88% della previsione del debito di periodo per l'anno in corso); ◆ metodo delle operazioni effettuate (100% liquidazione annotazioni effettuate dal 1.o al 20 dicembre (mensili) o dal 1.o ottobre al 20 dicembre (trimestrali) anno in corso). Al soggetto passivo è consentita l'adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se, in base al metodo prescelto, non risulta dovuta alcuna somma.

Sabato, 30 dicembre → Martedì 2 gennaio 2024

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Contribuenti Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES	**IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento della seconda o unica rata di acconto, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali. *Con il DM 13.12.2022, il tasso di interesse legale è stato stabilito al 5% a decorrere dall'1.1.2023.*
Associazioni e società sportive dilettantistiche	**Lavoro sportivo dilettantistico – Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro**	Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente. I citati dati: - saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; - devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. Entro il 30.12.2023 possono essere trasmesse anche le comunicazioni dei rapporti di lavoro instaurati dall'1.7.2023 e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM 27.10.2023) e che non sono stati ancora comunicati con l'UniLav o con il RASD.

Domenica, 31 dicembre → Martedì, 2 gennaio 2024

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Artigiani *Commercianti* *Committenti prestazioni di lavoro in Gestione Separata* *Lavoratori agricoli autonomi*	**Contributi INPS**	Termine entro il quale i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti devono effettuare l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000. L'adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all'INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: - ex art. 4 del DL 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010; - ex art. 1 co. 222 della L. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015. L'INPS, avviata l'istruttoria, deve notificare l'esito favorevole della domanda al soggetto richiedente, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Domenica, 31 dicembre → Martedì, 2 gennaio 2024

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Persone fisiche	**Buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico** **Domande**	Termine entro il quale è possibile presentare la domanda per ottenere il c.d. "bonus trasporti" introdotto dall'art. 4 del DL 5/2023. Ai fini dell'accesso, il beneficiario deve essere in possesso di specifici requisiti, in particolare deve aver conseguito, nell'anno 2022, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il bonus: - è utilizzabile – nel limite delle risorse stanziate - per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono può essere utilizzato solo per l'acquisto dei servizi di seconda classe o equivalenti); - ha un valore del 100% della spesa da sostenere, nel **limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario**, e potrà essere utilizzato per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di un solo abbonamento, indipendentemente dalla durata; - è **personale**, **utilizzabile una sola volta**; non è cedibile; non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva nel computo del valore dell'ISEE (resta ferma la detrazione ex 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa ulteriore).
Committenti Collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo	**Contributi INPS**	Termine entro il quale i committenti sono tenuti a presentare le denunce UniEmens per i rapporti di co.co.co. nell'area del dilettantismo (anche con attività di carattere amministrativo-gestionale), relativamente ai mesi di competenza da luglio a settembre 2023.
Datori di lavoro	**Contributi INPS**	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
Committenti e associanti in partecipazione	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: - collaboratori coordinati e continuativi; - lavoratori autonomi occasionali; - venditori a domicilio; - associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; - altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	**Contributi previdenziali e premi INAIL**	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
Percipienti provvigioni di intermediazione	**IRPEF**	Termine per spedire al committente, preponente o mandante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni): – se ci si avvale dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi; – a partire dall'anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti). L'aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.
Società e associazioni sportive dilettantistiche	**IRES, IRAP, IVA**	Termine, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, per comunicare alla SIAE competente, in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, l'opzione per il regime di cui alla L. 398/91, a decorrere dal 2024. L'opzione, validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell'art.1 del DPR 442/97, deve essere comunicata, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DPR 544/99, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) competente prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DPR 442/97. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del suddetto regime in quanto esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate: - con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi; - utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico, barrando l'apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI DICEMBRE 2023

Domenica, 31 dicembre → Martedì, 2 gennaio 2024

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare	**IRPEF**	Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale). I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare: - sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR; - in generale, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Soggetti IRES	**IRES**	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.
Persone fisiche e Giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	**CONTRIBUTO ALBO AUTOTRASPORTATORI**	Termine, per le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori al 31.12.2023, per versare il contributo previsto per l'annualità 2024, nella misura indicata nell'allegato alla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11.10.2023 n. 9.
Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	**IVA**	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Note

1. Si ricorda che, in generale**, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "*di diritto al giorno seguente non festivo*"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

   Inoltre, "***il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo***" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

   Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

   Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che *"**gli adempimenti e i versamenti** previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, **i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo**"*.
2. L'art. 3-quater L. 26.4.2012, n. 44, che ha convertito il D.L. 16/2012, prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno **scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto**, possono essere effettuati **entro** il medesimo **giorno 20**, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co 11bis D.L. 223/2006, conv. dalla L. 24/2006).

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.